UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE
LAURIA
Atto Pubblicato all'Albo Pretorio
REG. n.03 del 10/12/2015
nizio Pubblicazione Dal 10/12/2015
ine Pubblicazione Al 25/12/2015

UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE

Castelluccio Inf., Castelluccio Sup., Lauria, Lagonegro, Latronico, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina

DELIBERAZIONE CONSIGLIO UNIONE

DELIBERAZIONE N. 4 del Registro **DATA: 1 dicembre 2015**

OGGETTO	CUC - Centrale Unica di Committenza

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno UNO del mese di **DICEMBRE** alle ore 10,30 con il prosieguo in Lauria, nella sala consiliare del Comune di Lauria, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si e' riunito il **CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI *"UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE"***, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di **seconda convocazione.**

Assume la Presidenza il Sindaco del Comune di Lauria Arch. Gaetano G. MITIDIERI
Partecipa il Segretario Generale del Comune di Lauria Dr. Carmine Sergio Ugo FONTANA

Si procede all'appello:

Comune di Castelluccio Inferiore			
1)	GIORDANO ROBERTO	SINDACO	**Presente**
2)	CIAN FABRIZIO		**Presente**
3)	SASSONE GIAMPIERO		**Presente**
Comune di Castelluccio Superiore			
4)	SALAMONE EGIDIO	SINDACO	**Presente**
5)	RUGGIERO GIOVANNI		**Assente**
6)	GIOIA MARIA GRAZIA		**Assente**
Comune di Lauria			
7)	MITIDIERI GAETANO	SINDACO	**Presente**
8)	LABANCA EGIDIO		**Presente**
9)	FORASTIERO DOMENICO		**Assente**
10)	LAMBOGLIA ANGELO		**Assente**
11)	LABANCA MARIANO		**Presente**
Comune di Lagonegro			
12)	MITIDIERI DOMENICO	SINDACO	**Presente**
13)	AMMIRATI GIUSEPPINA		**Presente**
14)	SPRECHINO MICHELE		**Presente**
15)	DI LASCIO MARIA		**Presente**
Comune di Latronico			
16)	DE MARIA FAUSTO ALBERTO	SINDACO	**Presente**
17)	CELANO EGIDIO		**Assente**
18)	MITIDIERI GIANLUCA		**Assente**
Comune di Maratea			
19)	CIPOLLA DOMENICO	SINDACO	**Presente**
20)	ALBANESE CESARE		**Presente**
21)	SARSALE PASQUALE		**Presente**
22)	AMBROSIO FRANCESCO		**Assente**

UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE

Castelluccio Inf., Castelluccio Sup., Lauria, Lagonegro, Latronico, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina

Comune di Nemoli			
23)	CARLOMAGNO DOMENICO	SINDACO	**Presente**
24)	ALAGIA ANTONIO		**Assente**
25)	BIFANO GIOVANNI		**Assente**
Comune di Rivello			
26)	MANFREDELLI ANTONIO	SINDACO	**Presente**
27)	DI NUBILA ROBERTO		**Presente**
28)	ALTIERI FRANCESCO		**Presente**
Comune di Trecchina			
29)	IANNOTTI LUDOVICO	SINDACO	**Presente**
30)	COSENZA ROSITA		**Presente**
31)	BATTAGLIA MARIO MICHELE		**Assente**

COMPOSIZIONE CONSIGLIO **N. 31**
CONSIGLIERI IN CARICA **N. 31**
CONSIGLIERI PRESENTI N. 21
CONSIGLIERI ASSENTI N. 10

Il Sindaco di Lauria – arch. Gaetano G.Mitidieri, nella funzione di Presidente del Consiglio dell'Unione, riconosciuta la legalità dell'adunanza per essere la seconda convocazione, alle ore 11,30 circa, dichiara aperta la seduta e chiede al Consiglio di esprimersi in ordine alle richieste di registrazione audiovisive della seduta.

Il Consiglio, all'unanimita', esprime parere favorevole.

Il Presidente, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G. invita i Consiglieri ad osservare un minuto di silenzio in riferimento alle vittime dell'attentato di Parigi dello scorso 13 novembre.

Il Consiglio, in accoglimento della proposta, osserva, in piedi, un minuto di silenzio.

Al termine il Presidente passa alla trattazione dell'O.d.G.

Indi, pone in discussione l'argomento iscritto al **n. 1 dell'ordine del giorno** avente ad oggetto:

CUC – Centrale Unica di Committenza –

Il Sindaco di Latronico – Fausto De Maria dà lettura della nota di cui all'allegato 1.

Il Consigliere Altieri Francesco, lamenta il ritardo nell'avvio dei lavori della seduta e fa notare che la convocazione di mattina crea problemi per molti Consiglieri per cui, come già ribadito in passato, è necessario che le sedute si tengano di pomeriggio. Rileva che il testo della Convenzione per la costituzione della CUC gli è stato consegnato, con più modifiche, in tre stesure diverse.

Auspica un cambio di passo nel metodo di gestione delle sedute.

Il Presidente evidenzia che i problemi verificatisi sono derivati dalla redazione degli atti perché sul testo definitivo da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio, non vi è stata una intesa unanime per cui si sono dovute apportare varie modifiche rispetto al testo iniziale.

Rileva che l'Unione non è in una fase consolidata ma è in una fase di costruzione per cui è necessario che vi sia comprensione.

La riunione di mattina è stata convocata solo per procedere con maggiore celerità rispetto alle esigenze evidenziate dai comuni.

Il Consigliere Labanca Mariano approva in pieno quanto affermato dal Consigliere Altieri.

Lamenta che la sala alle ore 9,30 per la prima convocazione era chiusa ed alcuni consiglieri per protesta si sono allontanati.

Chiede che i testi da votare siano consegnati in tempo utile.

Il Consigliere Manfredelli: la velocità con cui si è dovuto provvedere è stata dettata in modo particolare dai piccoli comuni, i quali non hanno la possibilità di appaltare nessun tipo di lavoro o servizi. Ricorda che maggioranza e minoranza devono lavorare insieme per evitare di perdere occasioni evitando di manifestare una conflittualità.

Il Consigliere Di Lascio non condivide le argomentazione del Consigliere Manfredelli.

Ricorda che la C.U.C è pronta sin dallo scorso anno.

Nulla vieta all'Unione di procedere alla condivisione della C.U.C sin dallo scorso 2 luglio.

Rileva che quando si chiede la collaborazione bisogna riconoscere alla minoranza la sua funzione di controllo.

Il Sindaco Cipolla richiama la propria deliberazione consiliare ricordando che aderiranno, non appena conclusi gli appalti in corso della C.U.C con Trecchina .

Il Consigliere Di Lascio dà lettura della nota all. 2.

Si allontana De Maria Fausto Alberto.

Presenti 20 assenti 11

Il Consigliere Labanca Egidio si congratula con il presidente ed i Comuni per la predisposizioni degli atti di riferimento.

Il Consigliere Labanca Mariano rileva che non ha potuto partecipare alla riunione del Consiglio Comunale di Lauria per motivi di lavoro.

Annuncia il suo voto contrario.

Il Presidente: il tempo si è anche perduto per evitare di approvare un modello standard e lasciare ai singoli enti di valutare un testo condiviso da tutti.

Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la proposta per appello nominale.

Dalla votazione si ottiene il seguente risultato:

Votanti 20 favorevoli 18 contrari 2 (Di Lascio- Labanca M.)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Preso atto dell'esito della votazione

Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale circa la regolarità tecnica

DELIBERA

Di approvare, così come approva, la "Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza ed il conferimento all'Unione delle attività e funzioni di competenza";

Di dare atto che la C.U.C. è composta, in questa prima fase, dai Comuni di: Castelluccio Inferiore; Castelluccio Superiore; Lauria; Lagonegro; Nemoli e Rivello.

Di dare atto, altresì, che i Comuni di Maratea e Trecchina potranno far parte della C.U.C. alla conclusione dei procedimenti della CUC Maratea-Trecchina per la quale i rispettivi Consigli Comunali hanno già deliberato lo scioglimento della convenzione.

UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE

Castelluccio Inf., Castelluccio Sup., Lauria, Lagonegro, Latronico, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Con successiva votazione espressa per alzata di mano con n. 18 voti favorevoli e n. 2 contrari (Di Lascio e Labanca M.)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO/PRESIDENTE
MITIDIERI

IL SEGRETARIO GENERALE del Comune di Lauria
FONTANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire **dal 2015 fino al 2015 Reg.**

L'INCARICATO
Calciati

IL SEGRETARIO GENERALE
Fontana

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, trascorsi i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, e' divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18-8-2000, n.267.

Li', _____

IL SEGRETARIO GENERALE

UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE

Castelluccio Inf., Castelluccio Sup., Lauria, Lagonegro, Latronico, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Con successiva votazione espressa per alzata di mano con n. 18 voti favorevoli e n. 2 contrari (Di Lascio e Labanca M.)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO/PRESIDENTE
MITIDIERI

IL SEGRETARIO GENERALE del Comune di Lauria
FONTANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire **dal 2015 fino al 2015 Reg.**

L'INCARICATO
Calciati

IL SEGRETARIO GENERALE
Fontana

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, trascorsi i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, e' divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18-8-2000, n.267.

Li', _____

IL SEGRETARIO GENERALE

UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE

Castelluccio Inf., Castelluccio Sup., Lauria, Lagonegro, Latronico, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Con successiva votazione espressa per alzata di mano con n. 18 voti favorevoli e n. 2 contrari (Di Lascio e Labanca M.)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO/PRESIDENTE *MITIDIERI*

IL SEGRETARIO GENERALE del Comune di Lauria *FONTANA*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire **dal 2015 fino al 2015 Reg.**

L'INCARICATO *Calciati*

IL SEGRETARIO GENERALE *Fontana*

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, trascorsi i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, e' divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18-8-2000, n.267.

Li', _____

IL SEGRETARIO GENERALE

All. 2

Maria Di Lascio – Consigliera comunale

Consiglio dell'Unione Lucana del Lagonegrese
seduta del 1°dicembre 2015

1)C.U.C - Centrale Unica di Committenza

L'inibizione ai Comuni della facoltà di contrattazione autonoma in tema di lavori, servizi e forniture e l'obbligo di attuare le relative procedure di gara in forma aggregata (Unione dei Comuni, accordi consortili con altri Comuni, o ricorso ai soggetti aggregatori regionali), salvi i casi di acquisti con procedure telematiche (ad es. tramite Consip), sono noti da molti mesi e soltanto una colpevole superficialità può determinare la compressione del diritto democratico della discussione al ristretto spazio di una convocazione di urgenza.

Il conferimento di tutte le funzioni in questa delicata materia, essenziale per l'attività amministrativa di ciascun comune, richiede l'adeguato approfondimento dei vari articoli che compongono la Convenzione che ci viene richiesto di approvare.
Figura cardine della convenzione è il *Responsabile,* definito dall' art. 7, c. 1:
"Il Responsabile della CUC è nominato, con cadenza annuale, dal Presidente dell'Unione, sentita la Giunta dell'Unione, tra il personale assegnato dai Comuni a partecipare alla Centrale Unica di Committenza. Detto Responsabile sarà, di norma, R.U.P. (ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006) ..."
Il RUP della CUC si interfaccia con il R.U.P. (ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006) nominato dal Comune convenzionato per ogni singola aggiudicazione (art. 9).
Il RUP comunale coincide con il *"referente CUC designato dall'Ente interessato dalla procedura"* di cui all'art. 10, comma 2.
La CUC collabora con i comuni, senza sostituirsi a loro, nella gestione delle procedure di gara. Rimane, infatti, in capo a ciascun Comune la

spese vive per il funzionamento dell'Ufficio (art. 20, comma 1); eventuali ulteriori spese concordate e gli oneri economici derivanti dalla nomina di esperti esterni nell'ambito della commissione giudicatrice, che graveranno sui quadri economici di progetto dei singoli interventi e, infine, somme necessarie alla costituzione del fondo per i contenziosi (art. 22, comma 4) attinenti alle attività di competenza della CUC.

E' facile prevedere, per di più, una dilatazione dei tempi di gara considerato che, una volta approntati da ciascun comune gli atti necessari, la CUC impiega altri 30 gg per bandirla (sempre che tale previsione sia rispettata considerato che per il mancato rispetto del termine non è prevista alcuna sanzione!).
L'estensione dei tempi potrebbe aumentare qualora, come previsto dal comma 4 dell'art. 13, la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, poiché sarà necessario acquisire tutte le determinazioni a contrarre che certificano la copertura della spesa.

La Convenzione si appalesa quindi come un paravento utile a soddisfare gli obblighi di legge senza apportare alcun reale vantaggio ai comuni che vi aderiscono, sprecando in tal modo l'opportunità di costruire nuove ed efficaci regole che possano favorire lo sviluppo dei nostri territori.
Pertanto, in accordo con il voto espresso all'interno del Consiglio comunale dal Gruppo che rappresento, preannuncio il mio voto contrario.
Lauria, 1° dicembre 2015.

LA CONSIGLIERA

All. 1

COMUNE DI LATRONICO

(Provincia di Potenza)

CAP 85043 – TEL. 0973/853111- FAX 0973/853232
e-mail: protocollo@comune.latronico.pz.it

C.F. 83000110763 – P.I. 00753300763
sito: www.comune.latronico.pz.it

Prot. 11755

Li, 27.11.2015

Al Presidente
Unione Lucana del Lagonegrese
LAURIA

OGGETTO: Centrale Unica di Committenza presso Unione Lucana del Lagonegrese- Comunicazione.

Si comunica che questo Ente con delibera di C.C. n. 47/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato l'accordo consortile con ASMEL, contenente le modalità operative di funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del succitato accordo, il recesso del singolo ente aderente e/o convenzionato, è comunicato alla Centrale Unica di Committenza con un preavviso di sessanta giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo salvi in ogni caso le procedure di gara già affidate.

Si precisa che è intenzione di questa Amministrazione Comunale aderire alla costituzione della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione Lucana del Lagonegrese cui il Comune di Latronico fa parte, una volta adempiute le formalità di rito.

IL SINDACO
Fausto Alberto DE MARIA

COMUNE DI LATRONICO (PZ)

COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ED IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE ATTIVITA' E FUNZIONI DI COMPETENZA

L'anno duemilaquindici, addì..... del mese di ...:..... con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge;

TRA

i COMUNI di:

_____: rappresentato dal Sindaco sig._____, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via _____, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n° _____ del _____ cod. fisc._____;

E

l'UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE, costituita con atto Rep. 2640/1904 in data 07/05/2015 e rappresentata dal Presidente pro-tempore Sindaco di LAURIA arch. Gaetano Giacomo MITIDIERI n. a Lauria (PZ) il 18 gennaio 1956 , domiciliato per la carica presso la sede dell'UNIONE, Via Traversa Largo Plebiscito n° 12 85044 LAURIA – il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione della delibera di GIUNTA dell'UNIONE n° 2 del 12 novembre 2015 cod. fisc. 91014970767.

Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione ;

1. Con la presente Convenzione i Comuni di ....., a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di istituire una Centrale Unica di Committenza (CUC) ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che opererà, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., attraverso l'Unione dei Comuni "Unione Lucana del Lagonegrese", utilizzando professionalità esistenti già in servizio.

Art. 2 – Ambito territoriale;

1. L'ambito territoriale ove opererà la Centrale Unica di Committenza (CUC) è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

Art. 3 – Funzioni della Centrale di Committenza;

1. La Centrale Unica di Committenza svolgerà tutte le funzioni indicate nella presente convenzione, e quant'altro non espressamente indicato ma necessario per l'aggiudicazione di contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture.

Art. 4- Durata della convenzione;

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata indeterminata, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 21, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale Unica di Committenza.

Art. 5 – Gestione;

1. L'organizzazione della gestione è affidata a:
- Giunta dell'Unione;
- Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

Art. 6 – Giunta dell'Unione;

1. La Giunta dell'Unione esercita le seguenti funzioni:
- propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale Unica di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate.
- verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi;

Art. 7 – Responsabile della Centrale Unica di Committenza;

1. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è nominato, con cadenza annuale, dal Presidente dell'Unione, sentita la Giunta dell'Unione, tra il personale assegnato dai Comuni a partecipare alla Centrale Unica di Committenza. Detto Responsabile sarà, di norma, R.U.P. (ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006) per lo svolgimento delle attività che sono di competenza della Centrale Unica di Committenza.
2. Il Responsabile ha i seguenti compiti:
- Recepire le direttive della Giunta dell'Unione;
- Predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
- Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
- Relazionare periodicamente alla Giunta dell'Unione sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
- Adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
- Svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Giunta dell'Unione.

Art. 8 – Personale;

1. La Centrale Unica di Committenza utilizzerà professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, che opererà secondo le direttive del Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

Art. 9 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

1. L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. (ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006), per le attività che non sono di competenza della Centrale Unica di Committenza, per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento, relativamente al settore di competenza.
2. Il R.U.P. designato dall'Ente emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento.

Art. 10 – Regole di organizzazione e funzionamento;

1. La Centrale Unica di Committenza ha la sede principale presso la sede dell'Unione dei Comuni "Unione Lucana del Lagonegrese" e sede secondaria presso la sede legale dei Comuni aderenti la presente convenzione.
2. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza può disporre che la Centrale Unica di Committenza operi in sede periferica presso i singoli Comuni mediante utilizzo del referente CUC designato dall'Ente interessato dalla procedura.
3. Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di espletamento della gara, allegando: l'atto di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali necessari, determina a contrattare, schema di bando/lettera d'Invito, capitolato speciale d'appalto, con codice CIG E CUP se necessario. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale Unica d Committenza.
4. La Centrale Unica di Committenza si impegna, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti ad attivare la procedura di gara.
5. La Centrale Unica di Committenza predispone tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici.
6. Centrale di Committenza consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione provvisoria (verbale).

Art. 11– Funzioni, attività e servizi della Centrale di Committenza;

1. La Centrale di Committenza (CUC) cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:

a. nella fase propedeutica alla procedura di affidamento ove richiesto:

a.1 collaborazione con i singoli Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del d.P.R. n. 207/2010;

a.2 collaborazione con i singoli Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;

a.3 collaborazione con i singoli Comuni associati nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;

a.4 collaborazione i singoli Comuni associati nella definizione della procedura di gara per la scelta del contraente;

a.5 collaborazione con i Comuni associati nella definizione, sia del criterio di aggiudicazione da adottare (in funzione della tipologia di contratto da stipulare) sia di eventuali ed ulteriori atti aggiuntivi;

a.6 collaborazione con i singoli Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

a.7 richiesta al RUP dei singoli Comuni associati, del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP);

a.8 definizione di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;

a.9 predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;

b. nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1 Collaborazione con i singoli Comuni associati nella redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

b.2 nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

b.3 realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla subfase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:

b.3.1 pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.3.2 gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;

b.3.3 nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

b.3.4 gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;

b.3.5 verifica a campione del requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;

b.3.6 gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;

b.3.7 supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta successiva all'aggiudicazione provvisoria;

b.3.8 gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;

Art. 12 - Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dalla Centrale unica di committenza nell'interesse e in collaborazione con i singoli Comuni;

1. La Centrale Unica di Committenza svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei singoli Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

a. promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture;

b coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;

c. promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza; in base a tale attività i Comuni associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione di regolamenti unitari predisposti dalla centrale;

d. cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011, nonché il rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione disposta dalla L. 190/2012 e ss.mm.ii.;

e trasmissione all'ente convenzionato, come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera a), dello stesso D.P.C.M. 30 giugno 2011, degli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli art. 3 e 4 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare;

f. promozione e organizzazione di seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni associati finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni.

2. La Centrale Unica di Committenza, inoltre, in presenza di interessi comuni da parte di più Comuni aderenti, potrà procedere, ove richiesta, all'acquisizione di servizi e forniture, in modo da razionalizzare la spesa di beni e servizi, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi unitari grazie all'aggregazione della domanda.

3. Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 13 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato;

1. I singoli Comuni, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'Ufficio della Centrale Unica di Committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a. nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

a.1. la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali del lavori e delle forniture di beni e servizi;

a.2. l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 17, 19 e 20 della presente convenzione;

a.3. la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

a.4. l'approvazione del progetti e del capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del d.P.R. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dalla Centrale Unica di Committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;

a.5. la redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;

a.6 la definizione della procedura di gara per la scelta del contraente;

a.7. la definizione sia del criterio di aggiudicazione da adottare (in funzione della tipologia di contratto da stipulare) sia di eventuali ed ulteriori atti aggiuntivi;

a.8. la definizione, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

a.9. l'acquisizione del CIG e del CUP per il tramite del RUP nominato ai sensi del precedente a.2);

a.10. l'individuazione degli operatori economici da invitare, in caso di procedura ristrette semplificate e di procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, utilizzando, da quando saranno disponibili, gli elenchi o sistemi unici di qualificazione di operatori economici predisposti dalla Centrale Unica di Committenza;

a.11 la redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate, utilizzando, da quando sarà disponibile, la modulistica standardizzata ed omogenea predisposta dalla Centrale Unica di Committenza;

a.12 tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b. nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1. avvio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

b.2. pagamento del contributo di gara (se dovuto) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);

b.3. collaborazione con l'Ufficio della Centrale Unica di Committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc);

b.4. conclusione della procedura di affidamento con effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass e mediante conseguente riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dairisultati della procedura;

b.5. conferimento dell'efficacia al provvedimento di aggiudicazione definitivo, oppure adozione degli atti di autotutela per le ipotesi di verifica con esito negativo delle dichiarazioni prodotte in sede i gara dall'aggiudicatario;

b.6. formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006 e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 8 della presente convenzione;

c. nella fase di esecuzione del contratto:

c.1. gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;

c.2. verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) in base all'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base agli artt. 310 e 31 del d.P.R. n. 207/2010, con relative decisioni;

c.3. adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.4. adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;

c.5. svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e

c.6. forniture di beni.

2. Competono in ogni caso al singolo Comune convenzionato:

a. l'illustrazione ai soggetti partecipanti alla gara dei progetti, studi, capitolati d'oneri ecc.., messi in gara dalla CUC;
b. gli adempimenti nei confronti dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

3. La Centrale unica di committenza, prima di procedere alla pubblicazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.

4. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, la Centrale Unica di Committenza provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma.

Art. 14 - Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli Comuni possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del Decreto Legge n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale. Sino alla formazione dell'elenco, i singoli Comuni possono considerare come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione.

2. I singoli Comuni possono utilizzare autonomamente ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

Art. 15 Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali;

1. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, salvo diversa soglia demografica stabilita dal legislatore, per far fronte a fabbisogni relativi a servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro soddisfacibili mediante affidamenti con procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, operano attraverso l'Ufficio della Centrale Unica di Committenza.

2. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 1, nonché di evitare un appesantimento dell'azione amministrativa ed un incremento dei costi gestionali, nei singoli Comuni, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, salvo diversa soglia demografica stabilita dal legislatore, le procedure tradizionali di appalto di servizi, lavori o forniture di valore inferiore a € 40.000,00, salvo quanto previsto dal successivo art. 16, co 2, sono svolte a cura dei responsabili servizi nominati dal singolo Comune, che necessita dell'acquisto, per ogni centro di costo, operanti quali referenti presso la Centrale unica di committenza. Il referente presso la Centrale unica di committenza darà corso alle procedure previste in stretta applicazione del Regolamento comunale per il lavori servizi e forniture in economia e dell'art. 125 del Codice degli appalti.

Art. 16 – Modalità di acquisizione in deroga;

1. La presente convenzione non si applica agli appalti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice dei Contratti, tra i quali quelli di cui agli artt. 19-26 del d. lgs. 163 /2006 e i servizi dell'Allegato IIB, nonché alla concessione di servizi cui si applica solo l'art. 30 del Codice.
2. I singoli Comuni aderenti alla presente convenzione, con popolazione superiore a 10.000 abitanti o diversa soglia demografica che verrà stabilita dal legislatore, possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
3. La presente convenzione non si applica alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai singoli Comuni mediante il fondo economale.

Art. 17 Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza;

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura di uno tra i dipendenti del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure, individuati quali soggetti referenti della Centrale unica di committenza.
2. Il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure è tenuto alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, provvede a tutti gli

adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006, operando come referente della Centrale unica di committenza.

Art. 18 - Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;

1. I singoli Comuni individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.
2 Fanno comunque parte dell'ufficio operante come Centrale unica di committenza tutti i responsabili dei servizi nominati dai singoli Comuni per ogni centro di costo dalle singole amministrazioni, cui faranno capo direttamente le competenze gestionali di ogni singola procedura di gara.
3. I referenti operano per conto della CUC secondo le direttive impartite dal Responsabile della Centrale di Committenza
4. I referenti CUC garantiscono e coordinano presso il Comune di appartenenza le attività di supporto all'Ufficio della Centrale Unica di Committenza.

Art. 19- Seggio di gara e della Commissione giudicatrice;

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile del servizio interessato del singolo Comune aderente, nel cui interesse viene espletata la gara, della struttura organizzativa operante come referente presso la Centrale unica di committenza.

2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della Centrale di Committenza, che la presiede:

a. individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso gli enti aderenti alla CUC;

b. individuando esperti esterni, quando necessario e d'intesa con i Comuni aderenti alla CUC interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006.

3. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il singolo Comune si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni nominati dalla Centrale Unica di Committenza nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal singolo Comune.
4. Il Responsabile della Centrale unica di committenza può delegare come Presidente della Commissione giudicatrice, nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune, un

Responsabile di Servizio del Comune interessato, referente presso la stessa Centrale unica di committenza.

Art. 20 – Mezzi finanziari;

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati e sono così definite:
   a. Spese vive per funzionamento dell'Ufficio.

2. Le somme assegnate alla Centrale Unica di Committenza da parte degli Enti convenzionati sono definite con separato provvedimento della Giunta dell'Unione.

3. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali avanzi di gestione sono definiti con separato provvedimento della Giunta dell'Unione

4. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate, ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato interessato, che provvederà a prevederle ritualmente includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010.

Art. 21 – Recesso ;

1. I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 4, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni.
2. Il recesso ha efficacia trascorsi 30 giorni dalla trasmissione da parte del Comune convenzionato, della relativa deliberazione Consiliare.
3. La Centrale di Committenza continuerà a completare le procedure in corso, avviate prima del preavviso di recesso.

Art. 22 – Controversie e contenziosi;

1 La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'UNIONE.

2 Nel caso di impossibilità a raggiungere un componimento bonario, la questione è demandata alla competenza del Foro di Lagonegro.

3 Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara, se attinente alle attività di sua competenza, mentre sono trattate dall'Unione, se attinente alle attività di competenza della Centrale Unica di Committenza.

4. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente convenzionato per i contenziosi attinenti alle attività di sua competenza, mentre sono a carico dell'Unione per i

contenziosi attinenti alle attività di competenza della Centrale Unica di Committenza, solo dopo l'effettiva costituzione di un fondo a ciò finalizzato.

Art. 23 - Prevenzione della corruzione;

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012. Ad ogni singolo Comune si applicano la regolamentazione interna adottata in tema di prevenzione della corruzione, della trasparenza e i relativi codici di comportamento.

Art. 24 -Adesione di altri Comuni ed altri enti locali;

1 La presente convenzione è di "tipo aperto" e consente pertanto l'adesione successiva di altri Comuni ed Enti Locali, anche non facenti parte dell'Unione. In caso di nuove adesioni, sarà il solo Consiglio dell'Unione (e non anche i Consigli Comunali degli altri Enti già aderenti) a deliberare l'ingresso del nuovo Ente e le relative condizioni di partecipazione.

Art. 25 - Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico;

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, gli Enti associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

Art. 26 Caducazione della convenzione;

1. La presente convenzione si intende caducata ipso jure quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi.

Art. 27 Regolazione delle problematiche rilevabili in via di prima applicazione della convenzione e in via transitoria;

1. In sede di prima applicazione della presente convenzione, la Centrale unica di committenza verifica, per appalti che si riferiscano a fabbisogni comuni e condivisibili dai Comuni associati, l'eventuale disallineamento e definisce, in accordo con i Comuni stessi, un programma e delle misure possibili per pervenire all'effettuazione di procedure coordinate.

COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

Art. 28 Norma di salvaguardia;

1. La Centrale di Committenza per le gare afferenti ai lavori pubblici inizierà a svolgere le sue funzioni con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte di almeno cinque dei Comuni aderenti all'"Unione Lucana del Lagonegrese".
2. Resta inteso che, l'efficacia della presente convenzione viene sospesa automaticamente, e, cioè senza che necessiti un provvedimento consiliare apposito nell'ipotesi in cui, successivamente alla sottoscrizione della convenzione dovesse sopravvenire una disposizione di legge che proroghi l'entrata in vigore della centrale unica di committenza.
3. Nell'ipotesi in cui dovesse sopravvenire una norma di legge che dovesse riassegnare al singolo comune il potere di provvedere autonomamente all'acquisizione della commessa pubblica sino ad un certo importo, le norme contenute nella presente convenzione incompatibili con la nuova disposizione legislativa sono da intendersi disapplicate ipso jure.

Art. 29 Rinvio;

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestione associate, alle disposizioni del codice civilee ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 30 Disposizioni finali;

1. La presente convenzione, sottoscritta con firma digitale, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella B, del D.P.R. n. 642/1972 e sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni di cui art. 1 lettera b) della Tabella Parte II del D.P.R. n. 131/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di .....
Il Sindaco
.....

Comune di .....
Il Sindaco
.....

Comune di .....
Il Sindaco
.....

Comune di .....
Il Sindaco
.....

Comune di .....
Il Sindaco
.....

Comune di .....
Il Sindaco
.....

Unione dei Comuni "Unione Lucana del Lagonegrese"

Il Presidente
.....

UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE

Castelluccio Inf., Castelluccio Sup., Lauria, Lagonegro, Latronico, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina

---

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Con successiva votazione espressa per alzata di mano con n. 18 voti favorevoli e n. 2 contrari (Di Lascio e Labanca M.)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to MITIDIERI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to FONTANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata **all'Albo Pretorio dell'UNIONE PRESSO LA SEDE EX COMUNITA' MONTANA DEL LAGONEGRESE** per 15 giorni consecutivi a partire

Dal 10 DIC. 2015 **fino al** 25 DIC. 2015 **Reg.**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Fontana

---

e' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lauria, 10 DIC. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Carmine Sergio Ugo Fontana

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

che la presente deliberazione, trascorsi i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, e' divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art.134, 3^ comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Li', _____ ***IL SEGRETARIO GENERALE***

t